

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Felice Dafond e cofirmatari per il varo di norme cantonali riguardanti i dipendenti delle Commissioni tutorie regionali

del 15 marzo 2011

Con la presente iniziativa parlamentare generica si chiede al Consiglio di Stato di presentare al Parlamento una legge cantonale sulla responsabilità dei dipendenti delle CTR, o di valutare l'estensione dell'attuale legge sulla responsabilità degli enti pubblici anche ai membri delle Autorità tutorie, per meglio proteggere nell'ambito della responsabilità chi lavora nell'ambito tutorio e che deve oggi paventare il rischio di passi giudiziari con conseguenze economiche gravi nei suoi confronti.

Il Codice civile regola infatti i principi delle responsabilità in ambito tutorio e prevede una responsabilità personale di tutori e curatori e dei membri delle Autorità tutorie; questo però nella misura in cui vengono meno a una diligente amministrazione o sono responsabili di danni cagionati volontariamente o per negligenza.

Al diritto cantonale sono delegate l'organizzazione e la procedura in materia tutoria; allo Stato compete pure la vigilanza sull'intero settore. Lo Stato ha quindi stabilito i requisiti per le diverse cariche, i compiti e partecipa in parte alle spese di funzionamento delle Commissioni tutorie regionali con un contributo fisso.

A questo ruolo chiave nell'organizzazione del sistema tutorio cantonale non corrisponde altrettanta presenza dello Stato per quanto concerne la responsabilità civile.

L'art. 50 della Legge in materia di tutele e curatele pone lo Stato in posizione privilegiata: la responsabilità sussidiaria per danni cagionati da tutori, curatori, assistenti, rappresentanti e membri delle commissioni tutorie incombe, prima che allo Stato, solidalmente ai Comuni del circondario. Anche se la scelta è coerente con il diritto federale, ciò può innescare un gioco perverso che, nel sistema ticinese a organizzazione regionale, permette di convenire in giudizio persone o Enti che nulla hanno avuto a che fare con un caso concreto.

Mi riferisco in tale senso proprio a un caso concreto che preoccupa attualmente alcuni Esecutivi del Locarnese e che non escluderà neppure la denuncia di lite allo stesso Stato del Canton Ticino per un causa che verte su importi milionari.

Se la Legge cantonale non prevede l'emanazione di disposizioni particolari in materia assicurativa, doveva farlo la circolare informativa inviata ai Comuni sede in data 25 maggio 2000, a cui non ha più fatto seguito ulteriore precisazione se non una lapidaria comunicazione del 29 agosto 2000 con cui si chiede *«di voler provvedere direttamente alla stipulazione o all'estensione dei contratti di responsabilità civile per i membri ed il Segretario della Commissione tutoria»*.

Nulla si dice ad esempio sulla posizione dei tutori/curatori e in tal senso rinvio alle generiche indicazioni del messaggio n. 3092 accompagnante la Legge sulla responsabilità civile degli Enti pubblici e degli Agenti pubblici.

Di conseguenza in Ticino ogni CTR dispone apparentemente di coperture personalizzate, senza alcun coordinamento da parte dell'Autorità cantonale competente a cui compete innegabilmente la vigilanza.

Capita così che un curatelato abbia a rimproverare il curatore, designato legittimamente dalla CTR, di presunte inadeguatezze nella strategia di investimento decisa, approvata dalla CTR, quantunque detta strategia risulti rispettosa degli art. 401 e segg. CCS, dell'art. 23 del Regolamento cantonale in materia di tutele e curatele e delle Raccomandazioni per l'impiego di patrimoni nel quadro di mandati tutelari, emanate dalla Conferenza della autorità cantonali di tutela (ZVV 4/2002).

Capita pure che lo stesso curatelato accusi a titolo personale i membri della CTR in relazione alle citate perdite patrimoniali milionarie, quantunque gli stessi membri possano comprovare l'applicazione di criteri prudenziali e conservativi.

L'ingente capitale investito e ancora disponibile induce il curatelato ad avviare alcuni passi giudiziari per il recupero del danaro perso.

Ed ecco che emerge una sorpresa: questo tipo di rischio, legato innegabilmente all'operato ordinario di una Autorità tutoria, non beneficia di una copertura assicurativa.

La polizza adottata verosimilmente per le CTR non concede la copertura per le pretese per danni derivanti dalla consulenza e dal disbrigo di operazioni prettamente finanziarie o dalla consulenza relativa ad affari aleatori.

Al contrario la situazione si presenta nel modo seguente:

- il curatore e i membri della CTR sono convenuti in causa a titolo personale per una richiesta pluri-milionaria di risarcimento;
- i costi legali di rappresentanza non sono riconosciuti dall'Assicurazione, neppure per un esperimento di conciliazione ai sensi dell'art. 354 vecchio CPC e devono venir sopportati individualmente dalle persone convenute;
- il Comune-sede anticipa volontariamente detti costi, interpretando il disagio del personale della CTR, ma si vede a sua volta negato l'intervento dell'assicurazione;
- altri Comuni del comprensorio CTR possono venir chiamati in giudizio con criteri aleatori e non sanno letteralmente di che si tratta, non disponendo di alcun dato del caso CTR in oggetto, poiché proveniente dal Comune di domicilio del curatore attore;
- in caso di sentenza sfavorevole ai convenuti, curatore e membri della CTR in primis, saranno chiamati a sborsare di tasca proprio alcuni milioni, oltre ovviamente agli ingenti costi di rappresentanza legale;
- escussi ipoteticamente senza successo curatore e membri, dalla CTR la mannaia finanziaria cadrà sulla testa di qualche Comune del circondario, a scelta.

E lo Stato? questi passerà alla cassa solo nella remotissima ipotesi che tutti colori i quali lo precedono, privati e Comuni, non riescano a soddisfare la richiesta creditoria.

Ovvio (ma non condiviso) quindi che la competente Autorità cantonale di Vigilanza, pur perfettamente e tempestivamente informata di quanto stia capitando, si celi a tutt'oggi dietro all'art. 50 della Legge in materia di tutele e curatele.

Non posso accettare questo stato di cose anche perché le notizie in seno alle CTR cantonali circolano e il rischio che il personale impiegato corre concretamente è oggi evidente.

Si ricevono dal personale delle CTR, da tutori e curatori privati, indicazioni per le quali si chiede formale garanzia di copertura integrale dell'attività. Ciò a maggior ragione se si considera inoltre il contenuto della circolare n. 11 dell'AVT che impone ad esempio ai Presidenti della CTR di avallare formalmente molteplici scelte finanziarie operate da tutori e curatori.

Senza la succitata garanzia di copertura vi sono già oggi personale delle CTR e volontari, direttamente toccati dal caso summenzionato, che non intendono continuare ad assumersi ulteriori responsabilità in materia finanziaria.

Si chiede pertanto al Consiglio di Stato di presentare al Parlamento una legge cantonale (o di valutare l'estensione dell'attuale legge sulla responsabilità degli enti pubblici anche ai membri delle Autorità tutorie) atta a proteggere il personale delle Commissioni tutorie, settore di evidente competenza cantonale, a cui sono state delegate competenze crescenti e probabilmente sottovalutate in passato, non da ultimo per tutto quanto concerne la gestione di patrimoni di una certa rilevanza, oggi assai frequenti, rispettivamente per la partecipazione a tutte le operazioni bancarie e finanziarie in genere.

Felice Dafond

Bagutti - Belloni - Bobbià - Brivio - Calastri -
Celio - Del Bufalo - Galusero - Gianora -
Giudici - Merlini - Orsi - Pellanda - Righinetti -
Solcà - Vitta - Weber